



25039 / 12

3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 11/01/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. ENZO IANNELLI
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

- Presidente SENTENZA N. 55/2012
- Consigliere
- rel. Consigliere REG. GENERALE
- Consigliere N. 29794/2011
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di
CATANZARO

nei confronti di:
SANZO GRAZIANO, n. il 21/11/1961

avverso l'ordinanza n. 1509/2011 del MAGISTRATO di
SORVEGLIANZA di CATANZARO del 03/06/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto
annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 24 gennaio 2011 il Pubblico Ministero di Catanzaro ha emesso ordine di esecuzione nei confronti di Sanzo Graziano, condannato con sentenza del 24 giugno 2010 del Tribunale di Catanzaro alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 646 e 635 cod. pen., e contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sulla base della ravvisata ricorrenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione.

In mancanza della richiesta del condannato, lo stesso Pubblico Ministero, effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, ha trasmesso il 17 aprile 2011 gli atti al Magistrato di sorveglianza perché disponesse l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio del condannato.

2. Con ordinanza del 3 giugno 2011 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero istante, rilevando che, poiché la fattispecie criminosa contestata consentiva la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non doveva essere attivata la procedura di cui all'art. 1, comma 3, legge n. 199 del 2010

3. Con nota del 6 giugno 2011 il Pubblico Ministero ha insistito nella richiesta del beneficio richiesto e ha espresso parere favorevole al suo accoglimento.

In data 14 giugno 2011 il Magistrato di sorveglianza, nel restituire gli atti rinviati, ha rappresentato che la immediata revoca da parte del Pubblico Ministero del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione era conseguenza alla omessa proposizione da parte del condannato di tempestiva istanza di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen.

4. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero di Catanzaro, che, con unico motivo, denuncia l'abnormità della decisione di precludere - nei confronti del condannato - la valutazione circa la possibilità di fruire del beneficio della esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a dodici mesi, ai sensi della legge n. 199 del 2010, in caso di omessa domanda circa la fruizione dei benefici alternativi al carcere.

Secondo il ricorrente, l'atto del Magistrato di sorveglianza, che ha richiesto a esso ricorrente, competente per l'esecuzione penale, l'emanazione dell'ordine di carcerazione nei confronti di Sanzo Gaetano, rientra nella categoria dell'atto

abnorme, come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per essere, sul piano strutturale, al di fuori della previsione di legge, e per avere, su quello funzionale, determinato indebita stasi del procedimento inerente l'esecuzione penale.

La nuova normativa, ad avviso del ricorrente, deve essere, infatti, coordinata con le previsioni contenute nell'art. 656, commi 1, 5, 7 e 8, cod. proc. pen., ricorrendo a una interpretazione sistematica che non vanifichi la *ratio* del nuovo istituto della esecuzione della pena presso il domicilio: in forza di tale coordinamento, il Pubblico Ministero, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione per consentire al condannato di proporre l'istanza per la fruizione della più favorevole misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, mentre, nell'ipotesi in cui il condannato sia rimasto inerte, o la sua istanza sia stata respinta, e ricorrano i presupposti per l'applicazione della legge n. 199 del 2010, può sospendere l'esecuzione e, previo esperimento delle verifiche richieste, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché quest'ultimo possa statuire per l'espiatione della pena presso il domicilio, senza che, nel silenzio della legge, operi il limite fissato dall'art. 656, comma 7, cod. proc. pen.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per la fondatezza dei motivi di ricorso, sul rilievo che la legge n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., attribuendo al Pubblico Ministero, quando la pena non sia superiore a dodici mesi, ricorrano i presupposti di legge e il condannato sia inerte o la sua istanza sia rigettata, l'iniziativa di sospendere l'esecuzione della pena, trasmettendo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché statuisca in ordine all'applicazione della pena presso il domicilio, salva l'ipotesi in cui, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della pena per consentire al condannato di richiedere la misura alternativa più favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell'intero sistema organico della legge processuale, del sistema (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, *Goria*, Rv. 181304; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. *Quarantelli*, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, *Di Battista*, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, *Magnani*, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, dep. 13/12/2000, P.M. in proc. *Bonlotti*, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, dep. 08/02/2001, P.M. in proc. *Romano*, Rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, dep. 17/06/2005, P.M. in proc. *Minervini*, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. *Battistella*, Rv. 238240).

In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è al riguardo precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell'organo che l'ha prodotto, determina una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un'indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (tra le tante, oltre alle suindicate pronunce delle Sezioni Unite, Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. *De Tata*, Rv. 221081; Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, *Calcopietro*, Rv. 226446; Sez. 5, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. *Personale PP.TT. Avigliano*, Rv. 230007; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. *Mocavero*, Rv. 239278; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.G. in proc. *Mazzola*, Rv. 247137; Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, *Ghiglione*, Rv. 247844; Sez. 6, n.

22499 del 17/02/2011, dep. 07/06/2011, P.M. in proc. Bianchini e altri, Rv. 250494).

2.1. Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero si è, in particolare, precisato che l'ipotesi di abnormità strutturale va limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché di là da ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, o comunque una stasi non superabile del procedimento.

Solo in dette ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo o che la stasi dello stesso non è altrimenti superabile; negli altri casi egli è tenuto a osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, e, tra le sezioni semplici, Sez. 6, n. 49525 del 29/09/2009, dep. 23/12/2009, P.M. in proc. Rigon, Rv. 245647; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, dep. 15/04/2010, P.M. in proc. Gullno e altro, Rv. 247030).

3. Il provvedimento, impugnato con l'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221, citata), può farsi rientrare nella categoria dell'atto abnorme, poiché, pur non potendosi considerare un provvedimento avulso dal sistema normativo, ha pregiudicato lo sviluppo procedimentale, determinandone una stasi non superabile.

La ritrasmissione degli atti al Pubblico Ministero da parte del Magistrato di sorveglianza - adito con richieste del 7 aprile 2011 e del 6 giugno 2011 dello stesso Pubblico Ministero in relazione all'applicazione della misura della esecuzione della pena detentiva inferiore a un anno presso il domicilio, ai sensi della legge n. 199 del 2010, nei confronti del condannato Sanzo Gaetano - sul presupposto della necessaria immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen., in

dipendenza della omessa tempestiva istanza di misura alternativa (ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen.) da parte del condannato, beneficiario della stessa sospensione (ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen.), e sul rilievo della non ulteriore sospendibilità della esecuzione a norma dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si è, infatti, tradotta in una astensione dalla decisione da parte dello stesso Magistrato di sorveglianza, non incompetente ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. e dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010, né dichiaratosi tale, in ordine alla possibilità per il condannato a pena detentiva non superiore a dodici mesi di accedere al beneficio della esecuzione presso il domicilio, introdotto dalla detta legge, e nella mancata risposta alla richiesta del Pubblico Ministero, che aveva attivato la relativa procedura, rimasta senza sviluppo ulteriore.

4. La legge n. 199 del 2010, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, ha introdotto "una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.", e "finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere", in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane".

L'art. 1, comma 3, della detta legge, in particolare, dispone che, nel caso di cui all'art. 656, comma 1, cod. proc. pen., quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il Pubblico Ministero, sospesa l'esecuzione e accertata l'idoneità del domicilio, è tenuto a investire "senza ritardo" il Magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena sia eseguita presso il domicilio. Detta norma, nell'attribuire al Pubblico Ministero l'iniziativa per l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi se il condannato è libero (diversamente disponendo il successivo quarto comma se il condannato è già detenuto), fa salva l'ipotesi che debba essere emesso da parte del Pubblico Ministero il decreto di sospensione della esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che comporta che, sospesa l'esecuzione della pena e presentata dal condannato l'istanza volta a ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione (di cui agli artt. 47, 47-ter, e 50, comma 1, Ord. Pen. e di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero la sospensione della esecuzione della pena (di cui all'art. 90 dello stesso decreto), il Tribunale di sorveglianza potrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della istanza.

Dal necessario coordinamento di dette disposizioni normative e dal rilievo che la legge n. 199 del 2010 non prevede la richiesta del condannato volta alla esecuzione della pena nel domicilio e che le misure concedibili - ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - su istanza del condannato, comprendono anche

la più favorevole misura dell'affidamento ai servizi sociali, discende, in coerenza con la lettera e la *ratio* delle rispettive previsioni, che, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero "sospende l'esecuzione" per consentire al condannato di presentare la sua istanza di misure alternative o di sospensione speciale, e che, quando il condannato rimane inerte e non chiede alcuna misura o la sua richiesta è respinta e ricorrono i presupposti di cui alla legge n. 199 del 2010 (assenza delle condizioni ostative e del concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti, e sussistenza della idoneità e della effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, a norma del secondo comma dell'art. 1), il Pubblico Ministero sospende ugualmente l'esecuzione e, svolte le verifiche richieste, trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla eventuale esecuzione domiciliare della pena detentiva.

5. Alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, diffusamente esposte dal ricorrente e dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il Magistrato di sorveglianza, a fronte della richiesta del Pubblico Ministero di statuire ai sensi della legge n. 199 del 2010, non poteva legittimamente né opporre la mancata richiesta da parte del condannato della concessione di misure alternative, non preclusiva dell'esercizio da parte del Pubblico Ministero del potere di iniziativa, spettantegli in base alla detta legge, di chiedere, sussistendone i presupposti, l'esecuzione della pena nel domicilio, né opporre la preclusione di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. (a norma del quale "la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza in ordine a diversa misura alternativa"), riferita alla sola ipotesi di sospensione finalizzata a consentire la proposizione di istanza di misure alternative da parte del condannato, e non alla ipotesi di sospensione, prevista dalla richiamata legge n. 199 del 2010, che il Pubblico Ministero dispone nuovamente, nella inerzia del condannato, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza, finalizzata alla esecuzione della pena residua non superiore a un anno, presso il domicilio del condannato.

6. Poiché l'emissione dell'ordine di carcerazione a carico del condannato da parte del Pubblico Ministero può conseguire solo alla pronuncia (di rigetto o di accoglimento) del Magistrato di sorveglianza sulla richiesta avanzata dallo stesso Pubblico Ministero nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 199 del 2010, il provvedimento impugnato, funzionalmente abnorme per aver determinato un'indebita stasi del procedimento per la mancata risposta alle

richieste volte al suo svolgimento, deve essere annullato e gli atti vanno rinviati al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2012

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

dott. Umberto Giordano

Umberto Giordano

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

22 GIU. 2012

IL CANCELLIERE
Stefano Melillo

Stefano Melillo